

Allegato 3 determina n. 042 del 31/08/18



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE
www.comune.castellanza.va.it

CAP 21053
☎ 0331526111
C.F. 00252280128

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

01 SETTEMBRE 2018 – 30 GIUGNO 2019

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Castellanza.

ART. 2 CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146 del 12/06/1990 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente contratto, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salva l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in mesi 10 (dieci) con decorrenza dal 01/09/2018 fino al 30/06/2019.

ART. 4 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto per l'espletamento delle prestazioni di cui ai successivi articoli del presente contratto ammonta a € 201.030,00, IVA (10%) inclusa.

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il servizio viene affidato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. La ditta è obbligata alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nelle seguenti normative specifiche: D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 – *Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori*; D.M. 01 aprile 2010 – *Caratteristiche costruttive degli autobus*; L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 *Disciplina del settore dei trasporti e successive modificazioni*.

Nulla potrà dalla ditta essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

ART. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il trasporto dovrà essere effettuato nel modo seguente:

- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LINEE AZZURRA – VERDE – ARANCIONE:

tutti i giorni, dal lunedì al sabato, sulla base degli orari, delle linee e delle fermate specificamente indicati nell'allegato A.1 al presente contratto, salvo modifiche che verranno tempestivamente comunicate alla ditta aggiudicataria.

Nell'allegato A.1 del presente contratto sono riportati, a titolo indicativo, i percorsi che dovranno essere effettuati.

Il servizio di trasporto dovrà essere garantito per n. 302 giorni dell'anno (come da allegato A.1).

Il servizio deve essere espletato, garantendo il rispetto di percorsi, fermate e orari stabiliti, fatte salve le situazioni temporanee e non dipendenti dall'organizzazione del servizio.

In presenza di percorso impraticabile, confortato da opportune verifiche, l'impresa concorderà con il referente del Comune il percorso e la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni praticabili del percorso originario.

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie, agli orari o alle fermate, andranno comunicate in tempo utile all'aggiudicataria nella forma più idonea alla circostanza.

La ditta è obbligata a mettere a disposizione gli automezzi necessari per assicurare la prestazione del servizio a copertura di ogni richiesta legata al presente appalto.

Eventuali ritardi dovuti ad imprevisti e/o incidenti di percorso dovranno essere comunicati tempestivamente al referente del Comune.

- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LINEA GIALLA:

tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulla base degli orari e delle fermate specificamente indicati nell'allegato A.1 al presente contratto, salvo modifiche stabilite per esigenze scolastiche che verranno tempestivamente comunicate alla ditta.

Nell'allegato A.1 del presente contratto sono riportati, a titolo indicativo, i percorsi che dovranno essere seguiti nel corso dell'anno scolastico.

Il servizio di trasporto degli alunni dovrà essere garantito per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico pari a circa 200 giorni / anno.

ART. 7 TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

La ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto di coloro che esibiscono idoneo titolo di viaggio (biglietto, abbonamento, tessera di riconoscimento per studenti, docenti e personale LIUC e TENOVA): non è permesso l'accesso agli automezzi a persone sprovviste di idoneo titolo di viaggio.

Alla determinazione delle tariffe provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti.

La ditta provvederà direttamente a propria cura alla vendita degli abbonamenti e dei titoli di viaggio singoli a bordo, trattenendo la percentuale del 10% e versando il rimanente 90% al Comune. Dovrà altresì provvedere alla compilazione di un file mensile per la rendicontazione e la statistica.

ART. 8 - MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE – SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto la ditta dovrà avere piena disponibilità di mezzi, attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste in rapporto al tipo di utenza trasportata.

Per le Linee Azzurra – Verde – Arancione i mezzi impiegati dovranno:

- risultare in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli;
- essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
- essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza.
- essere a pianale ribassato, di lunghezza massima 8 metri;
- essere in classe ambientale EEV (Enhanced Environmentally – friendly vehicle);
- essere dotati di accesso per disabili;
- essere dotati di aria condizionata a bordo;
- essere dotati di insegna luminosa;
- possibilità di personalizzazione grafica del veicolo su richiesta del Comune.

Per la Linea Gialla i mezzi impiegati dovranno:

- risultare in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli;
- essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
- essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza.
- essere a pianale ribassato, di lunghezza massima 11 metri;
- essere almeno in classe ambientale Euro 3;
- essere dotati di accesso per disabili;
- essere dotati di aria condizionata a bordo;
- essere dotati di insegna luminosa;
- possibilità di personalizzazione grafica del veicolo su richiesta del Comune.

Il personale impiegato alla guida dei mezzi, munito del necessario titolo abilitante alla guida, dovrà tenere in servizio un contegno decoroso nonché rispettoso dei diritti dell'utenza.

Il personale, inoltre, dovrà:

- essere dotato di distintivo proprio della ditta con fotografia ed indicazione di nome e cognome in conformità dell'art. 26 del D. lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;
- essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e al rispetto gli orari definiti;
- garantire il trasporto così come definito nei percorsi, nei tempi e nelle fermate indicate nell'allegato;
- osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale. In particolare la velocità massima degli automezzi dovrà essere mantenuta nei limiti previsti dal vigente Codice della Strada e delle limitazioni imposte dagli enti proprietari delle strade, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli utenti privi di sorveglianza;
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga a contatto;
- essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
- fermare l'automezzo nel caso in cui i comportamenti dei passeggeri possano nuocere alla loro stessa incolumità o alla regolarità della guida.

E' fatto obbligo alla ditta di comunicare al Comune di Castellanza, prima dell'avvio del servizio e ad ogni eventuale successiva variazione, il nominativo degli autisti addetti al servizio.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. La mancata sostituzione è causa di risoluzione del contratto.

L'impresa deve inoltre attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti oggetto del presente contratto le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali di settore.

Tra il Comune e il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

ART. 9 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

La ditta si obbliga ad organizzare il servizio con mezzi, attrezzature e personale adeguati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, nonché a garantire sempre e in ogni caso il servizio.

La ditta ha l'obbligo di:

- osservare gli obblighi derivanti dall'esecuzione dei vari servizi come specificato ai precedenti articoli;
- **istituire un rimessaggio con appositi locali sito nel raggio di 10 Km dalla sede del Comune di Castellanza al fine di provvedere alla sostituzione del mezzo entro 30 minuti;**
- osservare le norme vigenti in materia di circolazione stradale ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione e delle altre norme vigenti in materia di circolazione stradale;
- osservare le norme in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro;

- collaborare con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge.

La ditta, inoltre, dovrà comunicare, prima dell'inizio del contratto il nominativo (corredato di numero di telefono e fax) di un suo tecnico, responsabile verso il Comune per l'espletamento di tutti i servizi. Questi dovrà tempestivamente segnalare al referente del Comune l'opportunità di potenziare o razionalizzare i servizi sulla scorta di riscontri operativi nonché eventuali comportamenti scorretti tenuti dall'utenza.

Art. 11 PUBBLICITA'

È fatto divieto alla ditta di applicare pubblicità all'automezzo e, nel contempo, la ditta si impegna a cedere al Comune la possibilità di vendita degli spazi interni ed esterni al veicolo utilizzato per l'applicazione di messaggi pubblicitari.

Resta a carico del Comune la tassa di pubblicità.

Art. 12 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SINISTRI

La ditta si impegna a far fronte ad ogni responsabilità derivante da inconvenienti e danni causati dall'utente o da terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa.

Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e danni a beni pubblici e privati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compenso da parte del Comune.

La ditta è tenuta a dare al referente del Comune, di volta in volta, immediata comunicazione o via fax o tramite e-mail o via telefono degli incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si fosse verificato.

A tal fine ogni autista dovrà garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità accorsa senza l'abbandono del mezzo e dei passeggeri trasportati.

La ditta, in ogni caso di arresto del mezzo per guasti tecnici, ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dello stesso entro 30 minuti ripristinando il servizio.

E' fatto obbligo alla ditta provvedere all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.

La ditta dovrà fornire al Comune copia delle polizze assicurative e dei massimali.

La ditta si impegna inoltre a:

- a) effettuare le fermate stabilite dal Comune. I percorsi indicati nell'allegato non potranno essere modificati se non a seguito di espressa autorizzazione, per cause di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicate al referente del Comune che provvederà alla successiva regolarizzazione. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio, salvo guasti;
- b) assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- c) garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che ritiene più opportuni;
- d) osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia.

ART. 13 CONTROLLI

Il referente del Comune, o suoi delegati, potrà effettuare in ogni momento, sui mezzi in servizio o anche presso la sede della ditta, controlli e ispezioni a mezzo del proprio personale. Nel caso di contestazione scritta a seguito dei controlli e delle ispezioni effettuate dal referente del Comune circa l'inosservanza di quanto prescritto dal presente capitolato, l'Appaltatore deve rispondere in forma scritta entro il termine massimo di 10 gg. E' fatto obbligo all'appaltatore di esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta.

ART. 14 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture emesse con cadenza mensile previo accertamento della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Si provvederà alla verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, degli obblighi da parte dello stesso, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal presente contratto.

ART. 15 VARIANTI DEL CONTRATTO

L'articolazione del servizio potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del 20%. Entro detti limiti, la ditta dovrà assoggettarsi alle medesime condizioni contrattuali senza avanzare alcuna eccezione o pretesa al riguardo. Al fine di calcolare gli importi dell'aumento o della diminuzione in merito ad eventuali aumenti o decrescite delle corse verrà definito un costo/Km risultante dalla divisione tra l'importo offerto dalla ditta aggiudicataria e i Km complessivi annui.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONI

La ditta è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale o di importo superiore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 17 SUBAPPALTO

Il servizio non potrà essere subappaltato, nemmeno parzialmente, senza il preventivo consenso scritto del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Ai termini dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto si intendono rifiutate e ciò al fine di evitare aspettative e spese di stipulazione di impegnative tra la ditta e soggetti terzi in dipendenza di situazioni di scarsa liquidità della ditta.

ART. 19 PENALITA'

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, la ditta, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, sarà passibile di sanzioni amministrative da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Le penali saranno applicate dal referente del Comune.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata, tramite fax o via e-mail) del referente del Comune da effettuarsi entro 10 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento.

La ditta potrà fornire controdeduzioni a quanto contestato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta abbia presentato le proprie controdeduzioni si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento del referente del Comune.

Entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse il referente del Comune potrà procedere:

- all'applicazione delle penali, nel caso in cui non vengano ritenute idonee;
- all'archiviazione della contestazione nel caso in cui valuti positivamente le controdeduzioni.

Del provvedimento adottato dal referente del Comune viene data comunicazione alla ditta.

L'applicazione delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sulle fatture presentate dalla ditta ovvero, in caso di incapacienza, sulla cauzione prestata.

ART. 20 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando la ditta, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi.

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni, avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della ditta, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate del 10% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato del Comune con rivalsa sui ratei di canone dovuti alla ditta, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di attivare la risoluzione del contratto, salva la richiesta di risarcimento eventuale maggior danno, nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- b) perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori sui strada;
- c) arbitrario abbandono del servizio, o sospensione dello stesso non dipendente da cause di forza maggiore;
- d) impiego di mezzi non rispondenti alle caratteristiche tecniche previste nell'art. 6 del presente contratto;
- e) mancata sostituzione del personale segnalato dal Comune per comportamento scorretto nei confronti dell'utenza;
- f) violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune da ogni azione o pretesa di terzi;
- g) impedimento del potere di controllo da parte del Comune;
- h) mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;

Al verificarsi dei casi suddetti il referente del Comune comunicherà la risoluzione del contratto, ferma restando la facoltà dell'ente di sospendere immediatamente il servizio, in caso di gravi violazioni.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'ente, fatto salvo il risarcimento per maggiori danni sofferti.

ART. 22 RECESSO UNILATERALE

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento del 10% dell'importo del servizio non eseguito.

ART. 23 CONTROVERSIE

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al Tribunale di Busto Arsizio.

ART. 24 SPESE E ONERI FISCALI

Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Castellanza.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico della ditta.

E' a carico del Comune solamente l'IVA.

La ditta, qualora sia richiesto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.

Nel caso in cui la ditta non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'Ente la dichiarerà decaduta.

Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente contratto, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento del servizio in oggetto.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.;

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli dal D. Lgs. 196/2003 cui si rinvia;

Titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante.

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, qui definito referente del Comune, è il dr. Alessandro Colombo Capo settore Comunicazione Informazione e Innovazione del Comune di Castellanza. tel. 0331/526.256 e-mail alessandro.colombo@comune.castellanza.va.it

Il Capo Settore
Dr. Alessandro Colombo